



COMUNE DI  
CASCIANA TERME LARI

**VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE**

COPIA

N° 36 del 16/10/2014

**OGGETTO: IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) – DETERMINAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI PER L'ANNO 2014**

L'anno 2014, addì sedici del mese di ottobre ore 21:35, nella Sala Consiliare, previo esaurimento delle formalità prescritte dalla Legge e dallo Statuto, si è riunito sotto la presidenza del Sindaco Mirko Terreni il Consiglio Comunale. Partecipa all'adunanza ed è incaricato della redazione del presente verbale il Segretario Comunale Dott.ssa Daniela Di Pietro.

Intervengono i Signori:

Cognome e nome	Qualifica	Presenti
TERRENI MIRKO	Sindaco	SI
CARTACCI MATTEO	Consigliere Anziano	SI
CESTARI SIMONA	Consigliere	SI
LENZI TIZIANA	Consigliere	SI
CITI MATTIA	Consigliere	SI
PASQUALETTI MARCO	Consigliere	SI
COPPINI PAOLO	Consigliere	SI
DICIOTTI VERONICA	Consigliere	SI
VUODO ALESSANDRO	Consigliere	SI
CECCOTTI MAURO	Consigliere	SI
BERTI JESSICA	Consigliere	SI
CINI AGNESE	Consigliere	SI
BALLATORI ERICA	Consigliere	SI
FRACASSI LUCA	Consigliere	SI
PASSERAI SILVIA	Consigliere	SI
SALVETTI RICCARDO	Consigliere	SI
BOSCO MARIANNA	Consigliere	SI

PRESENTI: 17

ASSENTI: 0

Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita il Consiglio Comunale a trattare l'argomento di cui all'oggetto :

Ai sensi dell'art. 37 del Regolamento del Consiglio Comunale risultano:

CICCARE' CHIARA

Assessore non Consigliere

Pres.  
X

Ass.

Il Sindaco, dato atto che è stata effettuata una discussione unica sul punto n. 3 all'ordine del giorno del Consiglio odierno e riportata precedentemente alla deliberazione n. 34 in data odierna non essendoci richieste di intervento, passa alla votazione.

## IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che

- con Legge regionale Toscana. 22 novembre 2013 n. 68 è stato istituito, a far data dal 1° gennaio 2014, il Comune di Casciana Terme Lari mediante fusione dei Comuni di Casciana Terme e di Lari;
- l'art. 2, comma 1, della L.R. 68 del 22.11.2013 statuisce che *“Il Comune di Casciana Terme Lari subentra nella titolarità di tutti i beni mobili e immobili e di tutti i rapporti giuridici attivi e passivi dei comuni oggetto della fusione.”*;
- l'art. 6 della L.R. 68 del 22.11.2013, prevede che *“1. Gli organi del Comune di Casciana Terme Lari, entro sei mesi dalla loro elezione, approvano lo statuto comunale e il regolamento di funzionamento del consiglio comunale. Fino all'entrata in vigore dello statuto e del regolamento di funzionamento del consiglio comunale del Comune di Casciana Terme Lari si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni dello statuto e del regolamento di funzionamento del consiglio comunale dell'estinto Comune di Lari vigenti alla data del 31 dicembre 2013.”*;

Dato atto che:

- l'art. 13 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, ha istituito l'imposta municipale propria (IMU) a decorrere dall'anno 2012;
- con deliberazione del Consiglio Comunale n. 35 in data odierna è stato approvato il Regolamento per l'applicazione dell'Imposta Municipale Propria (IMU);
- il comma 639 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147 ha istituito, a decorrere dal 1° gennaio 2014, l'imposta unica comunale (IUC);
- la predetta IUC è composta dall'imposta municipale propria (Imu), dalla tassa sui rifiuti (Tari) e dal tributo per i servizi indivisibili (Tasi);
- il successivo comma 703 dello stesso art. 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147 dispone che la istituzione della IUC lascia salva la disciplina per l'applicazione dell'Imu;
- la disciplina dell'Imu è stata modificata dai commi 707 e successivi dello stesso art. 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147;

Considerato che le richiamate modifiche alla disciplina dell'IMU hanno inciso sulla struttura dell'imposta e sul relativo gettito, disponendo a partire dal 2014, tra l'altro, la esclusione dall'imposta per le seguenti fattispecie:

- abitazione principale e relative pertinenze esclusi ui fabbricati classificati nelle categorie catastali A/1, A/8, A/9,
- unità appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari
- fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministro delle infrastrutture 22 aprile 2008;
- casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;
- unico immobile, non locato, posseduto dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente dalle Forze di polizia ad

ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e dal personale appartenente alla carriera prefettizia;

- fabbricati strumentali all'esercizio dell'attività agricola.

Considerato, che l'art. 13 del decreto legge n. 201 del 2011 consente di modificare le aliquote dell'imposta municipale propria (IMU); in particolare:

- il comma 6 prevede la possibilità di variare l'aliquota di base, pari allo 0,76%, nei limiti di 0,3 punti percentuali;
- il comma 7 consente di modificare, nei limiti di 0,2 punti percentuali, l'aliquota dello 0,4% prevista per l'abitazione principale e le relative pertinenze;
- il comma 9 che consente ai comuni di ridurre fino allo 0,4% l'aliquota di base per gli immobili non produttivi di reddito fondiario ai sensi dell'art. 43 del Tuir, ovvero quelli relativi ad imprese commerciali e quelli che costituiscono nono beni strumentali per l'esercizio di arti e professioni; la stessa facoltà può essere esercitata anche relativamente agli immobili posseduti dai soggetti passivi dell'imposta sul reddito delle società nonché per gli immobili locati;

Visto l'art.1, comma 380, lettera a) della L.24/12/2012 n.228 il quale stabilisce che è soppressa la riserva dello Stato di cui al comma 11 dell'art.13 del D.L.201/2011;

Visto l'art.1, comma 380 lettera f) della L. 228/2012 il quale prevede che è riservato allo stato il gettito dell'IMU di cui all'art. 13 del citato D.L. 201/2011, derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D;

Viste le modifiche introdotte dal D.L. 6/3/2014 n.16 convertito dalla L. 2/5/2014 n.68;

Visto l'art. 9 bis del D.L. 28/03/2014 n. 47, convertito dalla L.23 maggio 2014 n. 80;

Considerato che dal 2014 sono esenti dall'imposta le abitazioni principali e relative pertinenze, escluse quelle appartenenti alle categorie catastali A/1, A/8, A/9 nonché i fabbricati ad uso strumentale;

Dato atto che per abitazione principale si intende l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore ed il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente;

Rilevato che per pertinenze dell'abitazione principale si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6, C/7 nella misura massima di una unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo;

Visto l'art.13 comma 2, del D.L. 201/2011, il quale dispone che i comuni possono considerare direttamente adibita ad abitazione principale l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà od usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata; Visto l'art. 13, comma 10 del D.L. 201/2011, il quale stabilisce che dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze si detraggono, fino alla concorrenza del suo ammontare, euro 200,00 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione;

Ritenuto di non avvalersi della facoltà di aumentare l'importo della detrazione per l'abitazione principale;

Visto:

- l'art. 1, comma 169, della legge n. 296 del 2006 che dispone che le tariffe e le aliquote devono essere deliberate entro il termine previsto per la deliberazione del bilancio di previsione; se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio ma nei termini previsti per la deliberazione del bilancio di previsione hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di approvazione;

- l'art. 13, comma 15, del decreto legge n. 201 del 2011 che dispone che tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al

Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione e, comunque, entro trenta giorni dalla data di scadenza del predetto termine;

- l'art. 13, comma 13bis, del decreto legge n. 201 del 2011 che dispone che la deliberazione di approvazione delle aliquote dell'imposta municipale propria (IMU) acquista efficacia a decorrere dalla data di pubblicazione nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale;

Visto il decreto del Ministero dell'interno del 18 Luglio 2014, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 169 del 23/07/2014, che ha differito al 30 Settembre 2014 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l'anno 2014;

Considerate, altresì, le esigenze finanziarie per l'anno 2014;

Ritenuto di determinare per l'anno 2014 le aliquote e le detrazioni dell'Imposta Municipale Propria, tenendo di conto della necessità di garantire il necessario equilibrio di bilancio in modo da assicurare il livello attuale dei servizi forniti ai cittadini;

Acquisiti i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile ex artt. 49 e 147bis del decreto legislativo n. 267 del 2000.

Acquisito il parere favorevole dell'organo di revisione economico-finanziaria ex art. 239 del decreto legislativo n. 267 del 2000, agli atti;

Acquisito il parere positivo espresso dalla Commissione consiliare n. 2;

Con la seguente votazione, espressa in forma palese per alzata di mano:

Favorevoli	n.	12
Contrari	n.	5 (Ballatori Erica , Fracassi Luca, Passerai Silvia, Salvetti Riccardo, Bosco Marianna)
Astenuti	n.	0
Consiglieri presenti	n.	17
Consiglieri votanti	n.	17

## DELIBERA

1. Di richiamare la premessa come parte integrante e sostanziale del presente dispositivo
2. Di approvare per l'anno 2014, le aliquote e le detrazioni per l'applicazione dell'Imposta Municipale Propria (IMU) come di seguito specificate:
  - a) Aliquota Ordinaria 1,06% (per cento)
  - b) Aliquota per abitazione principale e relative pertinenze 0,4% (per cento) da applicare esclusivamente alle abitazioni classificate in A/1, A/8, A/9; per pertinenze dell'abitazione principale si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di una unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo.
  - c) Aliquota per immobili non produttivi di reddito fondiario ai sensi dell'art.43 del Testo Unico di cui al D.P.R. n. 917 del 1986, limitatamente agli immobili strumentali per destinazione, cioè quelli utilizzati esclusivamente per l'esercizio di impresa, arte o professione da parte del possessore 0,76 % (per cento)
  - d) Aliquota per gli immobili locati per almeno sei mesi nel periodo d'imposta con contratto registrato 0,80% (per cento)
  - e) Aliquota per terreni agricoli effettivamente coltivati 0,86% (per cento). Per terreni effettivamente coltivati si deve intendere una situazione di fatto di coltivazione dell'intero

terreno di proprietà con qualsiasi tipo di coltura e quindi quei terreni agricoli che non siano incolti o abbandonati.

f) Aliquota per terreni agricoli posseduti o detenuti per almeno sei mesi nel periodo d'imposta in forza di contratto di affitto registrato, da coltivatori diretti, da imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola (IAP) e da coltivatori diretti ed imprenditori agricoli in pensione 0,76% (per cento);

g) Aliquota per le aree edificabili detenute per almeno sei mesi nel periodo d'imposta, da coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola (IAP) sia in attività che in pensione 0,76% (per cento);

h) Aliquota per abitazione concessa in uso gratuito a parenti in linea retta entro il 1° grado (genitori e figli) che la occupano quale loro abitazione principale con obbligo di residenza del nucleo familiare. 0,66% (per cento). Tale esenzione vale per una sola unità immobiliare posseduta oltre l'abitazione principale.

i) Aliquota per gli immobili locati a canone concordato per almeno sei mesi nel periodo d'imposta con contratto registrato, 0,76% (per cento).

Per tutti i casi non specificatamente individuati si applica l'aliquota ordinaria dell'1,06% (per cento).

Al fine di poter beneficiare delle riduzioni d'imposta di cui alle lettere c, e, f, g, h il soggetto interessato deve attestare la sussistenza delle condizioni di fatto mediante dichiarazione sostitutiva di atto notorio da presentare, a pena di nullità entro la data prevista per il versamento del saldo IMU.

3. Di stabilire nella misura di euro 200,00 la detrazione per abitazione principale, da applicarsi secondo quanto è stabilito dall'art.13, comma 10 del D.L. n.201/2011.
4. Di dare atto che la presente delibera avrà effetto dal 1° Gennaio 2014.
5. Di trasmettere tempestivamente la presente deliberazione al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, con le modalità previste per l'inserimento nell'apposita sezione del Portale per il federalismo fiscale ai fini e per gli effetti di cui all'art.52, comma2 del D.Lgs.446/97;
6. Di prendere atto che il Responsabile del procedimento è il Responsabile del Servizio Affari Generali, Dott. Giacomo Orazzini, competente a porre in essere tutti gli atti connessi e conseguenti all'approvazione del presente atto;
7. Di dare atto che, salvo specifiche disposizioni normative speciali, contro il presente atto può essere proposto ricorso al TAR Toscana nel termine di decadenza di 60 giorni, può essere, altresì proposto Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, nel termine di centoventi giorni.

Successivamente

### IL CONSIGLIO COMUNALE

Con la seguente votazione, espressa in forma palese per alzata di mano

Favorevoli	n.	12
Contrari	n.	5 (Ballatori Erica , Fracassi Luca, Passerai Silvia, Salvetti Riccardo, Bosco Marianna)
Astenuti	n.	0
Consiglieri presenti	n.	17
Consiglieri votanti	n.	17

## DELIBERA

Di dichiarare, stante l'urgenza, la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4 del D.Lgs. 267/2000.

## **PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE**

Oggetto : **IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) – DETERMINAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI PER L'ANNO 2014**

---

### **PARERE DI REGOLARITA' TECNICA**

Si esprime parere di regolarità tecnica espresso ai sensi dell'art. 49 del T.U. approvato con D.Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267, in quanto la proposta che precede è conforme alle norme legislative regolamentari e tecniche che disciplinano la materia.

Casciana Terme Lari, li 16/10/2014

Il Responsabile del Servizio Affari Generali  
F.TO Dott. Giacomo Orazzini

---

### **PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE**

Si esprime parere favorevole in riguardo alla regolarità contabile di cui sopra, parere espresso ai sensi dell'art. 49, del T.U. approvato con D.Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267.

Casciana Terme Lari , li 16/10/2014

Il Responsabile del Servizio Affari Generali  
F.TO Dott. Giacomo Orazzini

---

Letto, confermato e sottoscritto

Sindaco  
f.to **Mirko Terreni**

Il Consigliere Anziano  
f.to **Matteo Cartacci**

Il Segretario Comunale  
f.to **Dott.ssa Daniela Di Pietro**

---

**ESECUTIVITA'**

La presente deliberazione è dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4°, del D.Lgs. 267/2000.

La presente deliberazione diverrà esecutiva il decimo giorno successivo all'avvenuta pubblicazione, ai sensi dell'art. 134, comma 3°, del D.Lgs. 267/2000.

Il Segretario Comunale  
f.to **Dott.ssa Daniela Di Pietro**

---

La presente è copia conforme all'originale, in carta libera per uso amministrativo.

Casciana Terme Lari, ~~21~~ 011. 2014

Il Segretario Comunale  
Dott.ssa Daniela Di Pietro

---



REFERATO DI PUBBLICAZIONE

DELIBERA CONSIGLIO COMUNALE N. 36 DEL 16/10/2014

OGGETTO IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) – DETERMINAZIONE ALIQUOTE E  
DETRAZIONI PER L'ANNO 2014

ATTESTAZIONE DI INIZIO PUBBLICAZIONE

N. 804 Reg. Atti Pubblicati

Si attesta che in data odierna il presente atto viene pubblicato all'Albo Pretorio on-line, ove rimarrà per  
15 giorni consecutivi, ai sensi e per gli effetti dell'art.124, comma 1, del D. Lgs. 18.08.2000, n° 267.

Casciana Terme Lari, 21/10/2014

Il Responsabile della Pubblicazione  
Dott. Giacomo Orazzini  
(atto firmato digitalmente)

La presente è copia analogica conforme all'originale informatico conservato presso l'Ente.

Casciana Terme Lari, 21/10/2014

Il Responsabile della Pubblicazione  
F.to Dott. Giacomo Orazzini

